ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A VIENNA TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 24 NOVEMBRE 1930: 1° ACCORDO CONCERNENTE VARIE QUESTIONI FINANZIARIE; 2° ACCORDO SUGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE E SUL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Art. 1 (Accordo sulle questioni finanziarie)

Accordo sulle questioni finanziarie.

L'Italia e l'Austria desiderano regolare definitivamente a mezzo di reciproca intesa, nel quadro del regolamento generale delle questioni finanziarie sorte dalla guerra, anche le questioni finanziarie, pendenti fra loro, estranee al Trattato di San Germano, e particolarmente quelle relative all'approvvigionamento dell'Austria (debito extra Relief) non comprese nel regolamento relativo ai Buoni Relief. Quindi hanno nominato per loro Plenipotenziari: Sua Maesta' il Re d'Italia: S. E. il Commendatore Giacinto Auriti, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta' il Re d'Italia a Vienna;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

Monsignor dott. Ignazio Seipel, Ministro federale degli Affari Esteri, i quali, avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

In conformita' alla disposizione dell'art. III della Convenzione dell'Aja del 20 gennaio 1930 nessun reclamo potra' essere sollevato, in forza degli articoli 203, penultimo comma, e 205, ultimo comma, del Trattato di San Germano, verso l'Austria ne' dall'Italia, ne' dai suoi sudditi, ne' dalle persone fisiche e morali aventi il domicilio (sede, luogo d'attivita') nel territori riuniti all'Italia. L'Accordo di Roma del 6 aprile 1922 fra la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Ungheria da una parte, ed il Regno d'Italia dall'altra parte, concernente il regolamento delle controversie sorte per i debiti dell'antico Erario austro-ungarico, dell'antico Erario austriaco e dell'Erario ungherese e' quindi soppresso nei rapporti fra l'Austria e l'Italia e non avra' vigore fra questi due Stati.

Versione in vigore dal 5 maggio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Vienna tra l'Italia e l'Austria il 24 novembre 1930: 1° Accordo concernente varie questioni finanziarie; 2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco
Estremi	Legge 31 marzo 1932, n. 325
Partizione	Accordo sulle questioni finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-dei-seguenti-atti-internazionali-stipulati-a-vienna-tra-l/accordo-sulle-questioni-finanziarie-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

finanziarie)

finanziarie)